COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE I - SVILUPPO ECONOMICO - AMMINISTRATIVO - TRIBUTI - PATRIMONIO

N. 107 del 29-07-2024 **Registro Generale n. 357**

Oggetto: Procedura Progressioni Verticali In Deroga Ai Sensi Dell'art. 13, Comma 6 CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, Per La Copertura Di N. 7 Posti Da Inquadrare Nellarea Degli Operatori Esperti (Ex Cat. B- Posizione Economica 1). Approvazione schema di Contratto.

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di luglio alle ore ******* in Rogliano e presso la Sede Comunale, il sottoscritto Dionesalvi Roberto Responsabile del **Settore I - Sviluppo Economico - Amministrativo - Tributi - Patrimonio**

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30.03.2023 sono stati approvati i nuovi profili a decorrere dal 01.04.2023 in applicazione del CCNL del 16.11.2022 Titolo III definizione dei profili professionali per il comune di Rogliano, con la declaratoria dei contenuti di base e specifici;
- con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 06.07.2023 è stata approvata la **programmazione triennale e il fabbisogno del personale 2023/2024/2025 – rideterminazione D.O.- nella quale è riportata anche la procedura di verticalizzazione dipendente interno;**
- con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 28.12.2023 è stato approvato il Regolamento Comunale per le Progressioni Verticali in deroga ai sensi dell'art. 13, comma 6, CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021;
- la determina del Responsabile del Settore Ammin/Finanz. n. 173 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato lo schema Avviso e Domanda di partecipazione alla procedura delle progressioni verticali in deroga ai Sensi dell'art. 13, Comma 6 CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, per la copertura di n. 7 posti da inquadrare nell'area degli Operatori Esperti (Ex Cat. B);
- la determinazione del Responsabile del Settore Ammin/Finanz n. 102 del 23.07.2024 con la quale sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice e graduatoria finale di merito "Procedura progressione verticale per esami per n. 7 posti part – time 25 h da inquadrare nell'aea degli operatori esperti (ex categoria B) nonché è stato stabilito di procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro;

PRESO atto che la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali con decisione n. 163 del 26.10.2023 ha espresso parere favorevole alla verticalizzazione di n. 7 dipendenti dalla Categoria "A" operatori alla categoria "B1" operatori esperti a tempo indeterminato part time 25 h;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo

dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTI:

- L'articolo 52 comma 1-bis del Decreto Legislativo 165/2001, secondo cui "Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti".
- il CCNL Funzioni locali del 16/11/2022 che all'art. 13 comma 6 introduce, fino al 31/12/2025, progressioni tra le aree "in deroga", mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C allegata al CCNL, anche se non in possesso del titolo di studio ordinariamente previsto per l'accesso dall'esterno;

RICHIAMATO l'art. 13 "Norme di prima applicazione" del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021 che prevede: "… Al comma 8 "Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art.. 107, sono finanziate anche meditante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612, della Legge n.234 del 30.12.2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0.55% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL …";

Visto il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 recante "Attuazione della direttiva 91/53/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro";

Visto il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea", in vigore dal 13 agosto 2022;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16.11.2022 sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali firmatarie;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;

VISTI:

- il parere dell'ARAN CFL 209 ;
- Il CCNL del 16.11.2022;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali per le parti attualmente ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il Vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto:

- che il presente atto risulta compatibile con gli strumenti di programmazione dell'ente;
- della propria competenza in forza degli atti di organizzazione vigenti;

Richiamato inoltre il contratto collettivo decentrato integrativo vigente;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i.;

DI APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'inquadramento Di N. 7 Posti Da Inquadrare Nell'area Degli Operatori Esperti (Ex Cat. B)di cui alla Procedura Progressioni Verticali In Deroga Ai Sensi Dell'art. 13, Comma 6 Ccnl Comparto Funzioni Locali2019-2021;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ex sé, mentre la copertura finanziaria sarà garantita con provvedimento da emettersi in sede gestionale e dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

DI DARE ATTO CHE :

- in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- l'inquadramento giuridico nella nuova posizione giuridica ed economica superiore dei vincitori nel passaggio di carriera (**progressione verticale) decorrerà nel corrente esercizio finanziario ossia dal 01.08.2024;**
- ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all'art. 42 al D. lgs. n. 118/2011, gli oneri connessi al trattamento economico trovano imputazione sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024 e seguenti nella parte dedicata alla spesa di personale;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in forza delle disposizioni normative fin qui richiamate;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.A.R. Calabria entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA, come previsto dall'art. 1, comma 35, della legge "anticorruzione" 6 novembre 2012 n. 190 e dal successivo D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, ai fini esecutivi, viene stornata mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:
Personale
Segretario
Ragioneria
Servizi Sociali
Ufficio Tecnico
e comunicata al Sindaco .

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Rogliano, li **29-07-2024**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dionesalvi Roberto